



Ministero della Transizione Ecologica

Dipartimento per l'Energia
Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto-Legge 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2002, n. 55 e s.m.i., e, in particolare, l'art. 1, in base al quale gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, i sistemi di accumulo elettrochimico da realizzare in aree non industriali in configurazione "stand alone", o da realizzare all'interno di centrali superiori ai 300 MW termici, nonché i relativi interventi di modifica, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad autorizzazione unica che sostituisce autorizzazioni, concessioni e atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti;

VISTO in particolare il comma 1-quinquies del Decreto-Legge n.7 2002 e s.m.i., il quale stabilisce che gli impianti di accumulo elettrochimico di tipo "stand-alone" e le relative connessioni alla rete elettrica di cui al comma 2-quater lettere a), b) e d) non sono sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, salvo che le opere di connessione non rientrino nelle suddette procedure;

VISTO il Decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni dalla Legge 17 aprile 2003, n. 83, e s.m.i., recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici;

VISTO il Decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica;

VISTA la Legge 23 agosto 2004, n. 239, e s.m.i., concernente il riordino del settore energetico e delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTI il Decreto Interministeriale del 18 settembre 2006, così come modificato con successivo Decreto del 9 novembre 2016, e la Circolare ministeriale del 4 maggio 2007 concernenti la regolamentazione del contributo dovuto per le attività istruttorie del Ministero dello Sviluppo economico (ex art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i.);

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante norme in materia ambientale;



VISTA la Legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., che ha modificato ed integrato il Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i., introducendo l'acquisizione dell'intesa regionale su proposta ministeriale;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il Decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, che, modificando le attribuzioni degli attuali Dicasteri di cui al Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e s.m.i., ha istituito il Ministero della transizione ecologica trasferendo a quest'ultimo le funzioni in materia di energia di competenza del Ministero dello Sviluppo economico;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;

VISTO il Decreto Legge 29 agosto 2003, n. 239 e s.m.i. recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia, ed in particolare:

- l'art. 1 quater, comma 1, secondo i quali l'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, ovvero del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53, concernente la realizzazione o il ripotenziamento di centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici, decade ove il titolare dell'autorizzazione, entro dodici mesi dal momento in cui il provvedimento di autorizzazione è divenuto inoppugnabile, a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale, non comunichi di avere dato inizio ai lavori di realizzazione dell'iniziativa;
- l'art. 1 quater, comma 2, in cui è stabilito che il termine di cui al comma 1 si intende al netto dei tempi necessari per l'eventuale ottenimento della licenza edilizia e delle autorizzazioni relative alle opere connesse e di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare

VISTA la nota prot. ENEL-PRO-06/10/2021-0015257 acquisita al prot. MiSE n. 29928 del 6.10.2021 con cui la Società Enel Produzione S.p.A. (di seguito: il Proponente) ha presentato istanza di autorizzazione per la modifica della centrale termoelettrica "Federico II" sita nel Comune di Brindisi (BR) mediante la realizzazione del "Progetto di installazione di un sistema di accumulo a batterie (BESS) avente potenza 40 MW" e contestualmente ha comunicato il valore complessivo delle attività da eseguire e ha allegato le quietanze di pagamento, ai fini del versamento del contributo di cui al combinato disposto dell'art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239, e s.m.i. e del Decreto Interministeriale 18 settembre 2006, così come modificato con successivo Decreto del 9 novembre 2016, nonché della Circolare ministeriale del 4 maggio 2007.

CONSIDERATO che nella medesima nota il Proponente ha comunicato di aver presentato istanza di Valutazione di interferenza del progetto con attività di bonifica e valutazione preliminare dei rischi sanitari;

CONSIDERATO che per il progetto non sono state attivate procedure di valutazione ambientale poiché, sulla base delle modifiche al Decreto Legge n. 7/2002, introdotte dall'articolo 31, comma 1, lettera a) del D.L. 77/2021 del 31 maggio 2021, la tipologia di realizzazione prevista



non rientra tra le opere di cui all'allegato II e II bis del d.lgs. 152/06 e pertanto non deve essere sottoposta alle procedure di VIA né di Verifica di assoggettabilità a VIA;

CONSIDERATO che secondo il progetto presentato con l'istanza del 6 ottobre 2021 (prot. MiSE n. 29928), l'impianto sistema di accumulo a batterie "Battery Energy Storage System" (BESS) avente potenza 40 MW, "Brindisi Sud" è destinato ad essere installato nella Centrale Termoelettrica di Enel "Federico II" nel territorio di Brindisi Sud, ubicata nella Località Cerano di Tuturano, frazione Sud del capoluogo di Provincia, Regione Puglia, realizzata su un'area di circa 186 ettari e ricadrà all'interno del Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Brindisi.

CONSIDERATO che, secondo il progetto presentato, il sistema di accumulo elettrochimico sarà collegato alla rete nazionale attraverso immissione/ prelievo dell'energia, nel punto di connessione 380 kV un tempo dedicato all'unità DeSOx del gruppo 3, attualmente alimentata dalla rete di distribuzione MT della centrale. La connessione avverrà attraverso un nuovo trasformatore elevatore MT/AT con relativa baia AT e una linea cavi AT interrata. Quest'ultimi saranno installati in zona adiacente alla stazione 380 kV di centrale. L'impianto BESS sarà connesso al nuovo trasformatore elevatore tramite una connessione in linea cavo MT interrata;

VISTA la nota prot. n. 30956 del 15 ottobre 2021 con cui il Ministero della transizione ecologica, a seguito della verifica dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza:

- ha avviato il relativo procedimento per l'autorizzazione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 7 della Legge 7 agosto n. 1990, n. 241 e s.m.i. e del Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i. per la modifica della centrale termoelettrica "Federico II" sita nel Comune di Brindisi (BR) mediante la realizzazione del "Progetto di installazione di un sistema di accumulo a batterie (BESS) avente potenza 40 MW" da collegare alla stazione di rete di proprietà della Società Terna S.p.A. mediante la nuova baia di collegamento a 380 kV;
- ha indetto la conferenza di servizi istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 comma 1 della legge n. 241/90 e s.m.i., al fine di consentire l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nella realizzazione dell'opera elettrica in oggetto con particolare riferimento alle modalità di connessione alla rete elettrica nazionale e alla necessità di verificare le eventuali valutazioni di natura ambientale di cui al d.lgs.152/06;

VISTA la nota n. 20265 del 31 dicembre 2021 (prot. MiSE n.39495), con cui il Proponente ha chiesto a questa Amministrazione di valutare l'apertura del procedimento in modalità decisoria, essendo decorso il termine di 60 giorni fissato per la Conferenza di servizi istruttoria;

CONSIDERATO che durante la Conferenza di Servizi istruttoria, non sono pervenute osservazioni ostative o richieste di valutazioni di natura ambientale ed è stata fornita da Terna la soluzione di connessione all'impianto (STMG-Soluzione Tecnica Minima Generale);

VISTA la nota prot. n. 1594 del 18.01.2022 con cui questa Amministrazione, ritenendo di poter accogliere la richiesta di apertura della Conferenza di Servizi decisoria formulata dal Proponente ha disposto l'avvio del procedimento secondo le disposizioni dell'art.14-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i. che prevede la forma semplificata e l'espletamento della Conferenza di Servizi in modalità asincrona;



CONSIDERATO che nel corso del procedimento sono stati acquisiti i seguenti pareri/nulla-osta/comunicazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-*bis* della Legge n. 241/90 e s.m.i.:

- nota ITBA/DO/4038/2021, acquisita al prot. MiSE n. 32234 del 28.10.2021 con cui la Divisione III - Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise – DGAT del Ministero dello Sviluppo Economico ha chiesto al proponente l'integrazione di documentazione progettuale a cui Enel ha riscontrato con nota ENEL-PRO-26/11/2021-0018262;
- nota n. 14 682 del 26.10.2021 con cui il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi ha formalizzato la conformità del progetto alle norme di prevenzione degli incendi ed ha disposto una serie di prescrizioni;
- nota EAM41020-DISOR/CBR/TTR prot. n. 302 del 4.11.2021 con cui Snam Rete Gas S.p.A. ha comunicato che [...] *“le opere ed i lavori di che trattasi non interferiscono con impianti di proprietà della scrivente Società”* [...], nel rispetto di indicazioni;
- nota prot. p_br –0040286 dell'11.12.2021 con cui il Settore Ecologia –Direzione Area 4 –Ambiente e Mobilità della Provincia di Brindisi ha richiesto l'integrazione di documentazione progettuale a cui il Proponente ha riscontrato con nota prot. 2210 del 9 febbraio 2022 trasmettendo i chiarimenti e le integrazioni richieste ed allegando una relazione specifica riguardante la progettazione idraulica della rete di drenaggio dell'impianto BESS;
- nota prot. ITBA/DO/4438/2021, acquisita al prot. MiSE n. 18921 del 20.01.2022 con cui la Div. III –Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise –Direzione Generale per le Attività Territoriali del Ministero dello Sviluppo Economico ha trasmesso il proprio Nulla Osta, nel rispetto di indicazioni;
- nota prot. M_D ABA001 REG2022 0004011 del 26.01.2022 con cui l'Ufficio Territorio e Patrimonio–Comando Scuole dell'A.M. /3^ Regione Aerea dell'Aeronautica Militare ha espresso parere favorevole;
- nota prot. ENEL-PRO-05/02/2022-0001961, acquisita al prot. MiSE n. 3763 del 5.2.2022 con cui il Proponente ha trasmesso l'attestazione di avvenuto versamento degli oneri istruttori in materia di paesaggio previsti dalla Legge Regionale Puglia n.20/2009;
- nota prot. n. 29769 del 9.03.2022 con cui la ex Divisione III –Bonifica dei Siti di Interesse Nazionale –Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche del Ministero della Transizione Ecologica ha confermato il parere favorevole già espresso con nota prot. n. 111482 del 15.10.2021;
- nota prot. 150220/RU del 5.04.2022 con cui l'Ufficio Accise sul gas naturale, sull'energia elettrica e tassazione a fini ambientali –Direzione Accise –Energie e



Alcoli dell'Agencia delle Accise, Dogane e Monopoli ha espresso parere favorevole nel rispetto di indicazioni.

- Nota del 6 giugno 2022 (acquisita al prot. MiSE n.17592 di pari data) con cui il Comando militare esercito Puglia ha evidenziato il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati nell'area oggetto dell'intervento e che tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli attraverso una specifica procedura.

VISTA la nota prot. n 18258 del 10 giugno 2022 con cui il Ministero della transizione ecologica:

- ha elencato i pareri e le comunicazioni ricevute nel corso del procedimento ed ha comunicato la conclusione favorevole dell'istruttoria;
- ha comunicato di non ritenere necessario l'espletamento della Conferenza di servizi in modalità "sincrona", ai sensi dell'art. 14-ter della legge 241/90 e s.m.i.,
- ha proposto alla Regione Puglia, ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 7/2002 e s.m.i. l'adozione dell'intesa "*forte*" (Cfr. Corte costituzionale, Sentenza n. 6/2004), da esprimere inderogabilmente con deliberazione della Giunta Regionale (D.G.R.);
- ha determinato, acquisita l'intesa favorevole da parte della Regione Puglia, di adottare il provvedimento autorizzativo dell'intervento, subordinato alle prescrizioni richieste da Enti/amministrazioni e società convocate ad esprimere il relativo parere;

VISTA la Delibera di Giunta (D.G.R.) della Regione Puglia n. 1111 del 2 agosto 2022, acquisita al protocollo interno n. 25542 del 9 agosto 2022, con cui l'Ente territoriale ha rilasciato l'atto di intesa alla realizzazione del progetto, condizionato dal rispetto da parte del Proponente delle risultanze della Conferenza di servizi, con acquisizione di tutti i pareri e nulla osta necessari;

VISTA la nota prot. n. ENEL-PRO 9299 del 16 giugno 2021 (prot. MiSE n. 18983 del 16 giugno 2021) con cui la Enel Produzione S.p.A. ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., con riferimento alla clausola antipantouflage ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. "[...] di non aver concluso (e che non concluderà in futuro) contratti di lavoro subordinato o autonomo, né ha attribuito, o attribuirà, incarichi a ex dipendenti pubblici che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti in relazione a specifici procedimenti riguardanti progetti delle Centrali Termoelettriche della Società Enel Produzione S.p.A. per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro."

PRESO ATTO che l'istanza è finalizzata a ottenere l'autorizzazione unica prevista dal Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i. e che l'autorizzazione unica costituisce titolo a realizzare l'intervento, in conformità al progetto approvato dalla Conferenza di servizi, come modificato in ottemperanza delle conseguenti prescrizioni;

CONSIDERATO che la verifica di ottemperanza alle eventuali prescrizioni compete alle stesse Amministrazioni che le hanno espresse nel corso del procedimento, se non diversamente previsto;



VISTI gli atti d'ufficio, i pareri espressamente formulati e quelli acquisiti ai sensi e per gli effetti dell'14-*bis*, comma 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

CONSIDERATA la positiva conclusione dell'istruttoria;

D E C R E T A

Art. 1

Autorizzazione

1. La Società Enel Produzione S.p.A. avente sede in Roma (RM), 00198, Viale Regina Margherita 125, codice fiscale 05617841001, è autorizzata, ai sensi e per gli effetti del Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i., alla modifica della centrale termoelettrica "Federico II" sita nel Comune di Brindisi (BR) mediante la realizzazione del "Progetto di installazione di un sistema di accumulo a batterie (BESS) avente potenza 40 MW", per l'erogazione di servizi necessari alla Rete di Trasmissione Nazionale come specificato ed in conformità al progetto presentato nell'istanza n. prot. 0015257 del 6.10.2021 acquisita in pari data al prot. MiSE n. 29928 e nel rispetto vincolante delle prescrizioni e condizioni formulate dalle Amministrazioni interessate nel corso del procedimento e riportate al successivo art. 4.

Art. 2

Progettazione delle opere

1. La realizzazione degli interventi avviene in conformità al progetto definitivo, predisposto in coerenza con il progetto preliminare presentato dalla Società Enel Produzione S.p.A. con l'istanza del 6 ottobre 2021 e integrato con le eventuali modifiche necessarie ad ottemperare alle prescrizioni espresse dalle Amministrazioni interessate, rilasciate durante la Conferenza di servizi.
2. In caso di necessità di varianti al progetto definitivo, da effettuare anche in corso d'opera, non rientranti nella fattispecie di cui all'art. 62 del D.L. 76/2020, convertito con legge n. 120 del 11/09/2020 e diverse da quelle necessarie per il recepimento delle prescrizioni di cui all'art. 4, la Società Enel Produzione S.p.A. è tenuta a presentare relativa istanza alla Direzione per le infrastrutture e la sicurezza del Ministero della transizione ecologica, ai sensi del D.L. 7/2002 e s.m.i.
3. Entro la data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto, la Società Enel Produzione S.p.A. provvede a trasmettere copia del progetto esecutivo "come costruito" alla Direzione per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero della transizione ecologica, alla Regione Puglia, al Comune di Brindisi nonché a tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento che ne facessero esplicita richiesta.
4. Qualora alcune parti di impianto necessitino di essere realizzate in una fase successiva alla messa in esercizio del sistema di accumulo, il termine per la trasmissione del progetto esecutivo relativo a tali parti di impianto, di cui al comma precedente, si intende prorogato



fino alla data del loro completamento.

Art. 3

Programma dei lavori

1. La Società Enel Produzione S.p.A. è tenuta a inviare preventiva comunicazione della data di avvio dei lavori al Ministero della transizione ecologica, al Ministero della cultura e alla Soprintendenza territorialmente competente, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, alla Regione Puglia nonché al Comune di Brindisi, evidenziando lo stato d'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art. 4.
2. La comunicazione di cui al comma 1 è trasmessa anche a tutte le Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati alla verifica d'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art. 4.
3. I lavori devono essere avviati entro 12 mesi dal momento in cui il presente provvedimento di autorizzazione diviene inoppugnabile a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale. Detto termine deve intendersi al netto dei tempi necessari per l'eventuale ottenimento della licenza edilizia e delle autorizzazioni relative alle opere connesse e di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare secondo quanto previsto dall'art. 1 quater, commi 1 e 2 del Decreto Legge 29 agosto 2003, n. 239 e s.m.i.
4. La Società Enel Produzione S.p.A. è tenuta a realizzare le attività autorizzate in conformità al cronoprogramma presentato, ovvero entro 60 mesi dalla data di avvio lavori di cui al comma 1.
5. Nel caso in cui sia necessaria una proroga del termine di cui ai comma 4, la Società Enel Produzione S.p.A. è tenuta a formalizzare apposita richiesta di proroga alla Direzione per le infrastrutture e la sicurezza del Ministero della transizione ecologica.

Art. 4

Prescrizioni

1. La Società Enel Produzione S.p.A. è tenuta al rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi commi, formulate dalle Amministrazioni interessate che, se non diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica del loro esatto adempimento provvedendo ai controlli del caso. Restano comunque ferme tutte le prescrizioni dettate da Amministrazioni, Enti e soggetti competenti alle rispettive verifiche di ottemperanza e derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nel corso del procedimento e non puntualmente elencate nel presente articolo.
2. La Società Enel Produzione S.p.A. è tenuta a comunicare al Ministero della transizione ecologica - Direzione generale per le Infrastrutture e la sicurezza:



- a) l'avvenuto deposito del progetto definitivo, sulla cui base verranno eseguite le operazioni autorizzate con il presente provvedimento, presso gli uffici comunali competenti in materia di edilizia;
 - b) il nominativo del direttore dei lavori responsabile, ai sensi delle norme vigenti, della conformità delle opere al progetto definitivo presentato;
 - c) la data di avvio dei lavori di cui all'art. 3, comma 1.
3. Ai fini di cui al comma 2, dalla data di inizio lavori sino alla conclusione delle verifiche di ottemperanza delle suddette prescrizioni, la Società Enel Produzione S.p.A. è tenuta a trasmettere al Ministero della transizione ecologica, al Ministero della Cultura e alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, nonché alla Regione Puglia, al Comune di Brindisi un rapporto concernente lo stato dell'intervento realizzato e l'ottemperanza alle prescrizioni di cui al presente articolo, nel formato approvato da questa medesima Direzione generale con nota n. 0018393 del 05/11/2007.
4. La Società Enel Produzione S.p.A. è tenuta al rispetto delle seguenti **prescrizioni/condizioni** previste da enti/società/amministrazioni intervenuti nel procedimento autorizzativo, che si ritengono vincolanti per la validità della presente autorizzazione:

a) Prescrizioni del Ministero della Difesa – Comando Militare Esercito Puglia

- a) Effettuare una bonifica da ordigni bellici interessando l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link: http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx

b) Prescrizioni del Ministero dell'Interno – Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi

- a) a lavori ultimati e comunque prima dell'esercizio dell'attività, dovrà essere presentata, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del DPR 01.08.2011 n.151, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, (S.C.I.A.), completa della prevista documentazione, al fine dell'effettuazione dei controlli di cui all'art. 4 comma 2, precisando che la documentazione da allegare alla S.C.I.A., da indicarsi sul modello PIN 2.1 – 2011 ASSEVERAZIONE, dovrà essere redatta utilizzando, nel transitorio, la modulistica di cui al D.M. 07.08.2012;

c) Prescrizioni dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli – Direzione Accise, energia e alcoli:

- a) siano installati idonei sistemi di misura, conformi alle vigenti norme metriche, ai fini dell'accertamento quantitativo dell'energia elettrica riferibile al sistema di



- accumulo, sia in immissione che in prelievo;
- b) siano definiti e misurabili i quantitativi di energia elettrica di interscambio tra il sistema di accumulo e l'esistente centrale termoelettrica, nonché la totalità degli autoconsumi, specificando le utenze associate al sistema di accumulo e quelle afferenti la Centrale, avuto riguardo anche alla necessità di discriminare l'energia elettrica sottoposta a trattamenti fiscali differenti;
 - c) vengano effettuate le necessarie comunicazioni all'Ufficio delle dogane competente al fine dell'aggiornamento della licenza fiscale di esercizio esistente e che sia adempiuto ogni altro obbligo e ogni altra previsione contenuti nel D. Lgs. 26.10.1995, n. 504, applicabile al caso di specie.

Art. 5 **Pubblicazione e ricorsi**

1. La Società autorizzata è tenuta alla pubblicazione di un estratto del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale al massimo tre mesi dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione.
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito Internet del Ministero della Transizione ecologica (<http://www.mite.gov.it>).
3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio - Sezione di Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione di un suo Estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni).

Roma, lì

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Marilena Barbaro)